



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001
www.comune.collevecchio.ri.it – info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. 13 del 02.01.2019

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: O.C.D.P.C. N. 614 DEL 12.11.2019. DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 e 408/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 e 408/2016 e ss.mm.ii.;

Vista l' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12.11.2019;

RENDE NOTO

ai nuclei familiari beneficiari del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016 che

entro e non oltre il 15 gennaio 2020

Sono tenuti a presentare al Comune una dichiarazione, sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le veci, sulla base del **fac-simile allegato**, riguardante tutti i componenti del nucleo, **in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di:**

a) aver provveduto o essere nei termini per provvedere, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari che necessitano di interventi di immediata riparazione, agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24 luglio 2018, n.89 di conversione con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 e successive proroghe (vedi nota 1), anche disposte con ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione;

Servizio Affari Generali
Responsabile Dott.ssa Michela Melillo
affarigenerali@comune.collevecchio.ri.it



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001
www.comune.collevecchio.ri.it – info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. 13 del 02.01.2019

b) trovarsi nei termini previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali ai fini della domanda di contributo per il ripristino dell'immobile, qualora proprietari o titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera a) (vedi nota 1),;

c) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 2 (vedi nota 2), non essere proprietari in data anteriore agli eventi sismici di un immobile idoneo all'uso per il nucleo familiare e che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d'uso regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune, oppure in un comune confinante. L'idoneità all'uso di cui alla presente lettera è valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE in relazione ai componenti;

d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa, danneggiata dal sisma;

d-bis) di essere proprietari o titolari di diritti reali su immobili con danno B o C, ivi rientrati dopo la realizzazione dei lavori di temporanea messa in sicurezza e di non poter risiedere nell'abitazione principale, abituale e continuativa nel periodo di esecuzione dei lavori di riparazione definitiva;

e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze, di possedere il requisito della dimora nell'abitazione principale, abituale e continuativa di cui al successivo comma 5;

f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 388/2016, o di non essere assegnatari di un alloggio di servizio messo a disposizione dall'amministrazione di appartenenza (Nota 3);

g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'ordinanza n. 388/2016 (Nota 3).

Ai sensi del comma 2 dell'art 1 del Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12.11.2019, **decadono dal diritto al contributo**, dal giorno successivo alla scadenza di presentazione della dichiarazione i soggetti che:

a) non rendono la dichiarazione;

b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis) e), f) e g) del comma 1.

La dichiarazione è prodotta anche da coloro che presentano istanza di riconoscimento del contributo successivamente alla data di adozione della presente ordinanza.

Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti per la concessione del contributo o l'assegnazione delle SAE o degli alloggi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, pena la decadenza del diritto al beneficio, sono comunicate, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento cui consegue la decadenza, al Comune.



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001
www.comune.collevécchio.ri.it – info@pec.comune.collevécchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. 13 del 02.01.2019

In materia di contributo per il canone di locazione di unità immobiliari, il Commissario ha emanato le seguenti disposizioni:

- “1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, **contestualmente allegano (alla dichiarazione sul mantenimento del possesso dei requisiti)** l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 6 del d.l. n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione è altresì allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato.
2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell'evento sismico, per il godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i Comuni riconoscono un contributo pari alla metà dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. Il contributo per il canone di locazione di unità immobiliari non è riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS.
6. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unità immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero a cui è stata assegnata una SAE o un'unità immobiliare acquisita ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono gli impegni di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l'ufficio Affari Generali al n. 0765578018, email: affarigenerali@comune.collevécchio.ri.it

Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Michela Melillo)



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001
www.comune.collevecchio.ri.it – info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. 13 del 02.01.2019

Nota 1: Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 8 del DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i.vigente alla data del 02.01.2019 *“Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e comunque non oltre la data del 30 giugno 2019, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalita' stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2019. ((Il commissario straordinario puo' disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020)). Per gli edifici siti nelle aree perimetrare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile, la documentazione richiesta va depositata entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 11 o dalla data di approvazione della deperimetrazione con deliberazione della Giunta regionale. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.”.*

Si fa presente che è in corso di bollinatura presso la Corte dei Conti, l'ordinanza del Commissario al sisma sulle proroghe di cui all'articolo citato.

Nota 2: per ipotesi di cui all'art. 2 ci si riferisce all'art. 2 del O.C.D.P.C. N. 614 del 12.11.2019 che disciplina il **contributo forfettario nell'ipotesi di acquisto di una nuova unità immobiliare:** *“1. Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilità, ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare di proprietà o condotta in locazione o in comodato gratuito, qualora entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unità immobiliare idonea all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unità immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all'interno del Comune di residenza o nei Comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, i Comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3 anni per i proprietari nella misura pari:*

- a) alla metà dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilità “B” o “C”;
- b) al 100% dell'importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito “E” o “F” o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto di ordinanza di sgombero e con esito di agibilità di tipo “E” o “F” o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione.

2. Per determinare l'entità del contributo riconosciuto ai sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS e potrà essere liquidato o mensilmente o in un'unica soluzione per la parte restante, qualora sia dimostrato l'effettivo passaggio di proprietà o sia stata ultimata e dichiarata l'agibilità del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.”



Comune di COLLEVECCHIO

Provincia di Rieti

Via Antonio Segoni n. 24 - Cap 02042 - Tel.0765/578018 - Fax 0765/579001
www.comune.collevecchio.ri.it – info@pec.comune.collevecchio.ri.it
C.F. e P.IVA 00109440578

Prot. n. 13 del 02.01.2019

Nota 3: Si riporta il testo dell'art. 3 - Contributi autonoma sistemazione dell'ordinanza n. 388/2016
"1. I comuni interessati curano l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'evento sismico di cui in premessa, ratificati, ove necessario, anche successivamente, con apposita ordinanza sindacale, di un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza."

Allegati:

1. fac-simile dichiarazione sul possesso dei requisiti per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione (c.a.s.) da consegnare al Comune di Collevecchio:
 - A mano all'ufficio protocollo;
 - Via PEC all'indirizzo info@pec.comune.collevecchio.ri.it
 - Via email all'indirizzo protocollo@comune.collevecchio.ri.it (per l'invio con questa modalità il Comune non assume a proprio carico responsabilità per la mancata ricezione - accertarsi telefonicamente o di persona della ricezione entro i termini da parte del Comune);
2. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 614 del 12.11.2019